

Deliberazione 6 agosto 2009 - ARG/elt 112/09

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti del servizio di maggior tutela ai fini dell'applicazione dei corrispettivi PED non monorari nonché modalità di esposizione dei consumi per fascia oraria nei documenti di fatturazione relativi a tutti i clienti domestici

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 agosto 2009

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 luglio 2006, n. 152/06 (di seguito: deliberazione n. 152/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 292/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (*load profiling* per fasce), approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08);

- la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2008, ARG/com 148/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 148/08).

Considerato che:

- nell’ambito del servizio di maggior tutela il TIV, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 56/08, ha previsto l’applicazione di corrispettivi *PED* differenziati per fasce orarie e per mesi o raggruppamenti di mesi con riferimento a tutti i punti di prelievo trattati orari o trattati per fascia ai sensi del TILP, disponendo che tale applicazione avvenga:
 - secondo tempistiche differenziate per i clienti finali domestici e non domestici e, all’interno di questi ultimi, secondo il livello di potenza disponibile;
 - decorso un periodo nel quale il cliente finale abbia avuto evidenza dei consumi differenziati per ciascuna fascia oraria e per mesi o raggruppamenti di mesi nelle proprie fatture, pur in presenza di continuità dell’applicazione dei corrispettivi *PED* precedentemente applicati (di seguito: periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati temporalmente);
- le tempistiche di applicazione ai clienti finali di corrispettivi *PED* differenziati per fasce orarie e per mesi o raggruppamenti di mesi, di cui al precedente alinea sono tali per cui:
 - a) a partire dall’1 gennaio 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV (di seguito: clienti BT altri usi) con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP si applicano corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell’anno;
 - b) a partire dall’1 aprile 2009, ai punti di prelievo nella titolarità di clienti BT altri usi con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati per fasce ai sensi del TILP si applicano corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi R1 e R2;
 - c) a partire dall’1 gennaio 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV (di seguito: clienti domestici) che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP si applicano corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 e per i raggruppamenti di mesi sopra richiamati;
 - d) a partire dall’1 gennaio 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), del TIV (di seguito: clienti BT illuminazione pubblica) si applicano corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell’anno nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
 - e) ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a d) si applicano corrispettivi *PED* monorari;
- il TIV ha altresì identificato il periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati temporalmente fissandolo pari a:

- a) tre (3) mesi, per i punti di prelievo nella titolarità di clienti BT altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- b) sei (6) mesi, per i punti di prelievo nella titolarità di clienti BT altri usi con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- c) sei (6) mesi, per i punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici;
- i periodi di comunicazione in fattura di cui al precedente alinea devono altresì tenere conto dell'eventualità in cui il sistema di telegestione non riesca a rilevare le misure e pertanto risulti necessario emettere una fattura di acconto basata su dati stimati comportando, in tali casi, che la fattura emessa a titolo di acconto non sia conteggiata ai fini del computo dei tre/sei mesi sopra richiamati;
- l'articolo 27 del TIV prevede infine che, fino alle scadenze temporali indicate ai precedenti alinea, e anche successivamente a tali scadenze per i clienti finali trattati monorari ai sensi del TILP, continuano ad applicarsi i corrispettivi *PED* precedentemente applicati.

Considerato, inoltre, che:

- condizione necessaria per l'applicazione dei corrispettivi *PED* differenziati per fascia oraria e per mesi o raggruppamenti di mesi è che presso il punto di prelievo sia installato un misuratore elettronico messo in servizio e riprogrammato in modo tale da rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria e tale da registrare i dati alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese (di seguito: riprogrammazione per fascia e per mese), come indicato dal TIV così come modificato con la deliberazione ARG/elt 56/08;
- i tempi e gli obblighi in tema di installazione, messa in servizio e riprogrammazione dei misuratori sono previsti rispettivamente dalla deliberazione n. 292/06 e dalle disposizioni del TILP e del TIV;
- la deliberazione n. 292/06, oltre a prevedere un piano di installazione dei misuratori elettronici, ha stabilito altresì che entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'installazione del misuratore elettronico, il medesimo misuratore debba essere messo in servizio, ossia reso disponibile alle funzioni di telegestione e telelettura;
- il TILP ha previsto che tutti i punti di prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico messo in servizio e con potenza disponibile pari o inferiore a 55 kW siano trattati per fasce a decorrere:
 - a) dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio, se la messa in servizio avviene entro il giorno 15 di ciascun mese;
 - b) dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di messa in servizio, qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese;
- il TIV ha previsto, al comma 19.7, che per ciascun punto di prelievo le imprese distributrici siano tenute a riprogrammare i misuratori elettronici messi in servizio in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti, tra cui i

consumi differenziati per le fasce orarie, relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese;

- il medesimo TIV ha previsto al comma 27.7 che, in deroga al comma 19.7 richiamato al precedente alinea, sino al 31 dicembre 2010 la riprogrammazione dei misuratori elettronici messi in servizio sia tale da registrare i dati rilevanti di cui alla Tabella 2 del TIV:
 - a) relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese per tutti i punti di prelievo serviti nel mercato libero;
 - b) relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese per i punti di prelievo nella titolarità di clienti BT altri usi e clienti BT illuminazione pubblica con potenza disponibile superiore a 16,5 kW serviti in maggior tutela;
 - c) con un periodicità massima di 62 giorni per gli altri punti di prelievo connessi in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e serviti in maggior tutela;
- al fine di adempiere a quanto previsto al comma 27.7 del TIV la riprogrammazione deve quindi avvenire dando priorità ai punti di prelievo serviti nel mercato libero e successivamente a quelli nella titolarità di clienti BT altri usi e clienti BT illuminazione pubblica con potenza disponibile superiore a 16,5 kW serviti in maggior tutela lasciando da ultimo i punti di prelievo nella titolarità di clienti BT altri usi e clienti BT illuminazione pubblica con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e i punti di prelievo nella titolarità di clienti domestici, qualora detti punti siano serviti in maggior tutela;
- il periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati temporalmente decorre dal mese successivo al mese in cui i misuratori elettronici sono stati riprogrammati per fascia e per mese, ai sensi di quanto previsto dal medesimo TIV;
- le previsioni della deliberazione n. 292/06 in tema di installazione e di messa in servizio, nonché le previsioni del TILP e del TIV in tema di riprogrammazione, comportano quindi che l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia e per mese o raggruppamenti di mesi avvenga, con riferimento a ciascun punto di prelievo con misuratore elettronico installato, successivamente:
 - a) alla messa in servizio del misuratore, che deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'installazione ha avuto luogo;
 - b) all'avvio del trattamento per fascia del punto di prelievo e alla riprogrammazione mensile del misuratore;
 - c) al periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati temporalmente.

Considerato altresì che:

- la deliberazione ARG/elt 56/08 ha previsto che siano definite iniziative per informare il cliente finale e le relative associazioni dei consumatori delle modalità e delle tempistiche per l'applicazione ai clienti del servizio di maggior tutela del corrispettivo PED differenziato per fasce e per mese o raggruppamento di mesi;

- l’Autorità in data 20 novembre 2008 in conformità all’articolo 13 della deliberazione n. 152/06 ha disposto che gli esercenti la maggior tutela inserissero nei documenti di fatturazione relativi alla fornitura ai clienti non domestici in maggior tutela emesse a partire dal 1 gennaio 2009 e fino a raggiungere tutti i clienti interessati la comunicazione “dal 2009 i clienti non domestici del servizio di maggior tutela con contatore teleletto avranno un prezzo dell’energia differenziato per fasce orarie. L’applicazione di tale prezzo è preceduta da tre bollette che evidenziano la ripartizione per fasce dei consumi. Per informazioni: www.autorita.energia.it”;
- successivamente al 20 novembre 2008 sono state pubblicate sul sito internet dell’Autorità specifiche informazioni relative alle tempistiche e modalità di applicazione dei corrispettivi PED articolati per fasce e per mese o raggruppamenti di mesi nella forma di domande frequenti destinate ai clienti BT altri usi;
- la comunicazione relativamente ai clienti domestici necessita di porre in essere iniziative specifiche ulteriori volte ad aumentare la consapevolezza dei clienti finali con riferimento all’entrata in vigore dei corrispettivi PED articolati per fasce e per raggruppamenti di mesi nonché con riferimento a quali misure porre in essere per concentrare i propri consumi nelle fasce orarie non di punta;
- la deliberazione n. 152/06 prevede, all’articolo 4, comma 4.1, che la bolletta evidenzia tra l’altro le letture o autoletture del gruppo di misura in base a cui sono stati rilevati i consumi fatturati e la relativa data ed i consumi fatturati; tali informazioni trovano collocazione nel quadro sintetico della bolletta;
- le modalità di esposizione delle informazioni di cui al precedente alinea adottate da alcuni esercenti non risultano di agevole comprensione da parte dei clienti finali.

Considerato, infine, che:

- il riscontro del numero dei clienti finali serviti in maggior tutela che hanno l’applicazione di corrispettivi *PED* differenziati per fascia e per mesi o raggruppamenti di mesi, nonché dei clienti per i quali decorre il periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati per fascia, è un elemento indispensabile ai fini conoscitivi e statistici e al fine di valutare la corretta applicazione di quanto previsto in termini di erogazione del servizio di maggior tutela e applicazione dei corrispettivi del medesimo servizio, anche per le finalità di monitoraggio per lo sviluppo del mercato della vendita al dettaglio;
- l’articolo 6bis del TIV impone già obblighi di comunicazione in capo a tutti gli esercenti la maggior tutela ai fini del monitoraggio dei dati relativi al numero di punti di prelievo che vengono serviti o che cessano di essere serviti nel regime di maggior tutela, prevedendo che ciascun esercente la maggior tutela comunichi, entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, all’Acquirente unico Spa (di seguito: l’Acquirente unico) i dati ai fini del monitoraggio secondo modalità di comunicazione definite dal medesimo Acquirente unico;
- l’articolo 6bis del TIV prevede altresì che l’Acquirente unico trasmetta all’Autorità i dati di cui al precedente alinea, entro 7 giorni lavorativi dal termine dell’invio dei

dati da parte degli esercenti la maggior tutela, secondo modalità definite dalla Direzione Mercati dell'Autorità.

Ritenuto che sia:

- opportuno prevedere la comunicazione ai clienti domestici dell'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fasce e per raggruppamenti di mesi, tramite un testo approvato dall'Autorità, da inviare unitamente ai documenti di fatturazione in corrispondenza ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi;
- opportuno fornire agli esercenti il *format* del testo di cui al precedente alinea, rimandando eventuali modifiche del testo a un successivo provvedimento;
- opportuno prevedere che tale testo, inviato in corrispondenza all'ultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei nuovi corrispettivi PED sia integrato da una tabella recante i valori di prezzo per kWh al netto delle imposte riferiti ad un cliente tipo domestico e che tali valori siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità contestualmente agli aggiornamenti delle tariffe e delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
- opportuno fornire a tutti i clienti domestici a cui siano applicati corrispettivi PED articolati per fascia e per raggruppamenti di mesi, per i primi tre periodi di fatturazione successivi a tale applicazione, informazioni circa la ripartizione dei propri consumi e, in particolare, a coloro che abbiano prelevato più del 33% dei propri consumi in fascia F1, indicazioni circa l'opportunità di adottare accorgimenti per spostare i propri consumi nelle fasce F2 ed F3;
- opportuno prevedere che nei documenti di fatturazione dei clienti finali domestici l'esposizione delle informazioni relative alle letture ed ai consumi, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della deliberazione n. 152/06 avvenga in modo da rendere trasparente e comprensibile al cliente la ripartizione dei propri consumi, anche in termini percentuali, secondo uno schema approvato dall'Autorità;
- opportuno estendere il mandato di cui al punto 6 della deliberazione ARG/elt 56/08 al Direttore della Direzione comunicazione ed eventi affinché vengano poste in essere iniziative ulteriori di informazione e comunicazione volte ad aumentare la consapevolezza dei clienti finali con riferimento all'entrata in vigore dei corrispettivi PED articolati per fasce e per mese/raggruppamenti di mesi nonché con riferimento a quali misure porre in essere per concentrare i propri consumi nelle fasce orarie non di punta;
- necessario, alla luce degli ulteriori obblighi informativi e di comunicazione indicati nel presente provvedimento, prevedere che l'applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mese per i clienti domestici avvenga a partire dal 1° aprile 2010;
- necessario prevedere obblighi di comunicazione da parte di tutti gli esercenti la maggior tutela al fine di avere riscontro circa il numero di clienti serviti in maggior tutela ai quali sono applicati corrispettivi *PED* differenziati per fascia e per mesi o

raggruppamenti di mesi, nonché dei clienti per i quali decorre il periodo di comunicazione in fattura dei consumi differenziati per fascia;

- opportuno prevedere che la trasmissione dei dati di cui al precedente alinea avvenga secondo le medesime modalità e scadenze previste dall'articolo 6bis del TIV, prevedendo tuttavia una cadenza di comunicazione trimestrale

DELIBERA

1. di modificare il TIV nei termini sotto indicati:
 - a. al comma 1.1 è inserita la seguente definizione:
 - **“deliberazione ARG/elt 112/09:** è la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09;”
 - b. dopo l'articolo 6bis, è inserito il seguente articolo 6ter:

“Articolo 6ter

Obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela in tema di applicazione di corrispettivi PED non monorari

- 6ter.1 Ciascun esercente la maggior tutela comunica all'Acquirente unico, secondo le modalità dallo stesso definite, le informazioni relative a:
 - a) il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela a cui si applicano corrispettivi *PED* non monorari di cui all'articolo 7;
 - b) il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela a cui si applicano corrispettivi *PED* per fascia ai sensi dell'articolo 27;
 - c) il numero dei punti di prelievo serviti in maggior tutela a cui si applicano corrispettivi *PED* monorari;
 - d) il numero dei punti di prelievo per i quali ha avuto luogo la comunicazione dei consumi differenziati per fascia e per mesi o raggruppamenti di mesi, ai sensi del comma 7.4ter, specificando altresì il numero dei punti di prelievo per i quali la comunicazione ha avuto luogo per la prima volta.
- 6ter.2 La comunicazione di cui al comma 6ter.1 deve essere trasmessa entro l'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre a partire dal mese di ottobre 2009 e deve contenere i dati distinti per ciascuno dei tre mesi precedenti il mese della comunicazione.
- 6ter.3 Le informazioni di cui al comma 6ter.1 devono essere fornite distintamente per:
 - a) la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a);
 - b) la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), per la quale deve essere effettuata l'ulteriore separazione tra i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e i punti di prelievo con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW.

- 6ter.4 Nei casi in cui la fatturazione avvenga con cadenza non mensile, le informazioni di cui al comma 6ter.1, lettera d) si devono riferire al primo mese di competenza del periodo di fatturazione.
- 6ter.5 Qualora l'esercente la maggior tutela eroghi il servizio in un ambito comprendente più regioni, le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite distintamente per ciascuna regione.
- 6ter.6 Entro sette (7) giorni lavorativi dalla data di cui al comma 6ter.2, l'Acquirente unico trasmette all'Autorità i dati di cui al presente articolo secondo modalità definite dalla Direzione Mercati dell'Autorità.”;
- c. al comma 8.1bis dopo le parole “raggruppamenti di mesi.” sono aggiunte le seguenti parole “Per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela riporta in fattura la distribuzione dei consumi esclusivamente per fasce orarie.”;
- d. dopo il comma 8.2 è inserito il seguente comma:
- “8.3 Con riferimento ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), l'esercente la maggior tutela è tenuto a riportare nelle prime tre fatture successive all'applicazione dei corrispettivi PED non monorari le comunicazioni previste dal punto 6 della deliberazione ARG/elt 112/09.”;
- e. al comma 27.5 le parole “31 dicembre 2009” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2010”;
- f. al comma 27.6bis le parole “1 gennaio 2010” sono sostituite dalle parole “1 aprile 2010”;
- g. dopo il comma 27.7 è inserito il seguente comma
- “27.8 L'informativa di cui al comma 8.1bis continua ad essere inviata ai clienti finali titolari di punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), per i quali l'esercente la maggior tutela vi abbia provveduto relativamente al mese di luglio 2009 e/o al mese di agosto 2009 fino alla data di applicazione dei corrispettivi PED non monorari, definiti come somma degli elementi di cui al comma 7.3, lettera c) e al comma 7.4. lettera c).”
2. di prevedere che a partire dal 1° dicembre 2009 e fino ad interessare tutti i clienti domestici, ciascun esercente la maggior tutela alleggi alla bolletta dei clienti domestici i cui misuratori siano già stati programmati per fascia e per mese, in corrispondenza ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED

- differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi, una informativa secondo quanto di seguito riportato:
- a. in occasione del penultimo periodo di fatturazione, un foglio informativo recante il testo con un *format* uguale a quanto riportato all'Allegato A del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
 - b. in occasione dell'ultimo periodo di fatturazione, un foglio informativo di colore diverso recante il testo con un *format* uguale a quanto riportato all'Allegato B del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere che, a partire dal 1° gennaio 2010, i valori della tabella di cui all'Allegato B siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità contestualmente agli aggiornamenti delle tariffe e delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
 4. di prevedere che il testo obbligatorio dei fogli informativi di cui agli Allegati A e B possa essere modificato, con successivo provvedimento, dall'Autorità;
 5. di prevedere che, a partire dal 1° dicembre 2009, in tutte le bollette dei clienti domestici il cui misuratore sia stato riprogrammato ai sensi dell'articolo 19, comma 19.7, e dell'articolo 27, comma 27.7, del TIV e fino all'emanazione dei provvedimenti di cui alla deliberazione ARG/com 148/08, l'esposizione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere b) e c) della deliberazione n. 152/06, integrata con l'indicazione della ripartizione percentuale dei consumi, avvenga secondo lo schema di cui all'Allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 6. di prevedere che, a partire dal 1° aprile 2010, ciascun esercente la maggior tutela riporti nelle prime tre bollette dei clienti domestici in cui siano applicati corrispettivi PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi:
 - a. nel caso in cui il cliente abbia prelevato più del 33% dei propri consumi in fascia F1, la dicitura: *“Gentile cliente, le segnaliamo che la percentuale dei suoi consumi nella fascia ad alto costo (F1 – dalle 8 alle 19 dei giorni feriali) è superiore al consumo medio nazionale di riferimento per i consumi domestici nella medesima fascia, pari al 33%. Le suggeriamo pertanto di valutare l'opportunità di adottare accorgimenti che le consentano di consumare meno nella fascia ad alto costo; a questo scopo potrà richiedere eventuali informazioni al numero verde 800.166.654 o anche al suo fornitore.”*;
 - b. nel caso in cui il cliente non abbia prelevato più del 33% dei propri consumi in fascia F1 la dicitura: *“Gentile cliente, le segnaliamo che la percentuale dei suoi consumi nella fascia ad alto costo (F1 – dalle 8 alle 19 dei giorni feriali) non risulta superiore al consumo medio nazionale di riferimento per i consumi domestici nella medesima fascia, pari al 33%. Per informazioni su come ridurre ulteriormente i suoi consumi nella fascia ad alto costo, potrà rivolgersi al numero verde 800.166.654 o anche al suo fornitore.”*;
 7. di estendere il mandato di cui al punto 6 della deliberazione ARG/elt 56/08 al Direttore della Direzione comunicazione ed eventi affinché vengano poste in essere ulteriori iniziative di informazione e comunicazione volte ad aumentare la consapevolezza dei clienti finali con riferimento all'entrata in vigore dei corrispettivi PED articolati per

- fasce orarie e per mese/raggruppamenti di mesi, nonché con riferimento a quali misure porre in essere per concentrare e propri consumi nelle fasce orarie non di punta;
8. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
 9. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

6 agosto 2009

Il Presidente Alessandro Ortis